COMUNE DI CASSINE

Provincia di ALESSANDRIA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Relazione del Sindaco in qualità di Organo di vertice dell'Amministrazione

(art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Il Comune, nell'anno 2011, in occasione della ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i., ha autorizzato il mantenimento della partecipazione societaria diretta dell'Ente nelle seguenti Società partecipate:

1. A.M.A.G. S.p.a. Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.a.: per una quota pari allo 0,40%, per la gestione del servizio idrico integrato;
2. ECONET S.r.l.: per una quota pari al 21,8% che effettua il servizio di raccolta rifiuti urbani;
3. S.R.T. S.p.A. (Società Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti), partecipata per lo 1,47% che svolge attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani gestendo altresì discariche, piattaforme di valorizzazione dei rifiuti e impianti di selezione meccanica rifiuti solidi urbani indifferenziati con l'obiettivo di aumentare i flussi di materiale differenziato;

La motivazione del citato mantenimento è legata alla circostanza che i servizi di interesse generale, realizzati dalle stesse (Servizio idrico integrato: fognatura, depurazione, reti-Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ecc.),. rientrano nell'ambito di competenza del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) che attribuisce allo stesso tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano in quanto nessuna è quotata sui mercati regolamentati.

Non esistono società interamente di proprietà dell'ente e tutte le partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Cassine sono largamente minoritarie in quanto riferite ad ambiti provinciali o subprovinciali di gestione dei servizi pubblici in compartecipazione con altri enti. Non esistono rappresentanti diretti nominati dal Comune negli organi gestionali dell'ente.

La società Econet ha distribuito nel corso dell'ultimo triennio utili a favore dell'amministrazione comunale.

In riferimento ai criteri che devono ispirare il processo di razionalizzazione si ribadisce che:

- tutte le partecipazioni detenute sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- non sussistono partecipazioni in società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non sussistono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- i servizi pubblici locali di rilevanza economica risultano già aggregati per ambiti di materia.

Pertanto l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni, qualora ritenuta necessaria per ragioni economiche o in attuazione di obblighi di legge, non potrà che avvenire previo accordo con gli altri enti copartecipanti alle società, con l'accordo della maggioranza degli stessi.

L'operatività di un piccolo Comune, come quello di Cassine, nella razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, già ridotte all'essenziale, è praticamente nullo, non essendo la quota di partecipazione societaria sufficientemente significativa.

Occorre poi tenere conto che nelle Società del S.I.I. il Comune ha conferito, a fronte delle quote di partecipazione, i beni e gli impianti del servizio idrico integrato, cioè acquedotto, fognatura, che attengono al regime del demanio e rappresentano per l'Ente una componente patrimoniale rilevante; inoltre, alcune società, derivazioni del precedente associazionismo consortile, sono connesse alla fase finale del ciclo dei rifiuti, cioè allo smaltimento presso una discarica già consortile.

In questa sede, è importante rilevare come il Comune di Cassine è, suo malgrado, indirettamente coinvolto nella difficile gestione del dissesto del Comune di Alessandria, socio di maggioranza nella società A.M.A.G. S.p.A, società interamente pubblica con la partecipazione di 56 Comuni delle province di Alessandria, Asti e di una Comunità Montana.

I rapporti finanziari con la citata società sono caratterizzati da un credito che il Comune vanta con la stessa riferito al mancato rimborso delle rate di ammortamento dei mutui del S.I.I. rimasti a carico dell'Ente. Dopo i solleciti rimasti inevasi e le assicurazioni sull'adozione di un piano di rientro, peraltro mai formalizzato, l'Amministrazione Comunale sta valutando l'opportunità di dare seguito all'azione di recupero.

Secondo quanto sopra esposto, non si riscontrano, ad oggi, i presupposti per intervenire sulle partecipazioni societarie dirette dell'Ente tramite operazioni di cessione, scioglimento, accorpamento o fusione.

Le partecipazioni societarie in essere non comportano, ne si prevede comporteranno, costi a carico del Comune diversi ed ulteriori rispetto a quelli delle fatturazioni per i servizi resi al Comune stesso.

L'Ente continuerà comunque a svolgere la consueta attività di monitoraggio sulle attività e sui bilanci societari allo scopo di rilevare l'eventuale manifestarsi di situazioni che possano modificare l'andamento degli stessi fino ad oggi riscontrato.

L'Ente, come negli anni passati, in sede di redazione del proprio consuntivo annuale, avrà cura di acquisire e verificare i dati per la redazione della nota informativa ex art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012, allo scopo di tenere aggiornato lo stato dei propri rapporti economici con le società.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, entro il 31/03/2016, sarà redatta apposita relazione sull'attività svolta; la stessa sarà trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente.

Se il quadro sopra descritto dovesse risultare confermato, il Comune non disporrà di spazi operativi per interventi sull'assetto delle partecipazioni societarie tali da determinare risparmi di spesa.

Cassine, lì 30/03/2015

COMUNE DI CASSINE (AL)

...IL SINDACO

(GIANFRANCO BALDI)

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE di CASSINE

Piazza Vittorio Veneto, n. 1 -- C.A.P. 15016 Tel. 0144/715151 - 71347 - Fax 0144/714258
c.c.p. 11498151- COD. FISC. e P. IVA 0022901 006 1

DECRETO DEL SINDACO N. 1/2015

OGGETTO: Approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

IL SINDACO

Premesso che dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Dato atto che il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Preso atto che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31.03.2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

Dato atto che al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica, e che lo stesso deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione, agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Visto il d.lgs 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto quanto stabilito dal d.l. n. 138 del 13.08.2011, come convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, all'art. 16, comma 17 e la relativa circolare del Ministero dell'Interno n. 2379 del 16.02.2012;

DECRETA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

3. di trasmettere il Piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito Web comunale ai sensi del d.lgs 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Comunale per almeno quindici giorni;

5. di avvertire, per quanto concerne il regime giuridico dell'atto, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro nel termine di 120 decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Cassine, lì 30.03.2015.

IL SINDACO

COMUNE DI CASSINE (AL)

Gianfranco BALDI